





Parere congiunto 2/2021
dell'EDPB e del GEPD sulla
decisione di esecuzione della
Commissione europea relativa alle
clausole contrattuali tipo per il
trasferimento di dati personali
verso paesi terzi

per le materie di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679

# **INDICE**

1	CO	TESTO	4
2		IONAMENTO GENERALE SUL PROGETTO DI DECISIONE E SUL PROGETTO DI CLAUS	
	2.1	Struttura generale e metodologia del parere congiunto	6
	2.2	Presentazione generale del progetto di decisione e del progetto di clausole contrattuali e interazione con le raccomandazioni dell'EDPB relative alle misure supplementari	
3	AN	LISI DEL PROGETTO DI DECISIONE	8
	3.1	Riferimenti all'EUDPR (considerando (8))	8
	3.2	Ambito di applicazione del progetto di decisione e concetto di trasferimento (artico paragrafo 1)	
4	AN	LISI DEL PROGETTO DI CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO	9
	4.1	Considerazioni generali sul progetto di clausole contrattuali tipo	9
	4.2	Sezione I	10
	4.2	Clausola 1 - Finalità e ambito di applicazione	10
	4.2	2 Clausola 2 - Terzi beneficiari	10
	4.2	3 Clausola 6 - Clausola di <i>docking</i>	12
	4.3	Sezione II - Obblighi delle parti	13
	4.3	Clausola 1 - Garanzie sulla protezione dei dati – Modulo uno (trasferimento da tit del trattamento a titolari del trattamento)	
	4.3	Clausola 1 - Garanzie sulla protezione dei dati – Modulo due (trasferimento da tit del trattamento a responsabili del trattamento)	
	4.3	Clausola 1 - Garanzie sulla protezione dei dati – Modulo tre (trasferimento responsabili del trattamento a responsabili del trattamento)	
	4.3	Clausola 1 - Garanzie sulla protezione dei dati – Modulo quattro (trasferiment responsabili del trattamento a titolari del trattamento)	
	4.3	Osservazioni orizzontali - Clausola 2 (legislazione locale che influisce sulla confor alle clausole) e clausola 3 (obblighi dell'importatore di dati in caso di richieste di acc del governo)	esso
	4.3	Clausola 2 - Legislazione locale che incide sul rispetto delle clausole	20
	4.3	Clausola 3 - Obblighi dell'importatore di dati in caso di richieste di accesso governo	
	4.3	Clausola 5 - Diritti degli interessati - Modulo uno (trasferimento da titolari trattamento a titolari del trattamento)	
	4.3	Clausola 5 - Diritti dell'interessato - Moduli due (trasferimento da titolari trattamento a responsabili del trattamento) e tre (trasferimento da responsabili trattamento a responsabili del trattamento)	i del

4.3.10	Clausola 5 - Diritti degli interessati - Modulo quattro (trasferimento da resp trattamento a titolari del trattamento)	
4.3.11	Clausola 6 - Ricorso	26
4.3.12	Clausola 7 - Responsabilità - Moduli uno (trasferimento da titolari del tra titolari del trattamento) e quattro (trasferimento da responsabili del tra titolari del trattamento)	attamento a
4.3.13	Clausola 7 - Responsabilità - Moduli due (trasferimento da titolari del tra responsabili del trattamento) e tre (trasferimento da responsabili del trattamento)	attamento a
4.3.14	Clausola 9 - Controllo	27
1.4 Sezi	cione VIII - Disposizioni finali	28
4.4.1	Clausola 1 - Non conformità alle clausole e risoluzione	28
1.5 Alle	egati	28

# Il Comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati

visto l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE,

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018<sup>1</sup>,

#### HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE CONGIUNTO

## 1 CONTESTO

- 1. Conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)² ("GDPR"), qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al capo V del GDPR. In particolare, in assenza di una decisione di adeguatezza, qualunque trasferimento si dovrebbe basare sulle garanzie adeguate elencate all'articolo 46 del GDPR.
- 2. Le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione europea (o "Commissione") secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del GDPR ("clausole contrattuali tipo") costituiscono una delle garanzie adeguate elencate all'articolo 46 del GDPR.
- 3. Per essere valide, le clausole contrattuali tipo devono prevedere meccanismi efficaci che consentano, in pratica, di garantire che sia rispettato il livello di protezione richiesto dal diritto dell'Unione e che i trasferimenti di dati personali, fondati su siffatte clausole, siano sospesi o vietati in caso di violazione di tali clausole o di impossibilità di rispettarle<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nel presente parere, i riferimenti agli "Stati membri" sono da intendersi come riferimenti agli "Stati membri del SEE".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020; Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems; causa C-311/18; punto 137.

- 4. Il 15 giugno 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2001/497/CE relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE<sup>4</sup>, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016 <sup>5</sup> ("clausole contrattuali tipo del 2001"), integrata dalla decisione della Commissione del 27 dicembre 2004<sup>6</sup> ("clausole contrattuali tipo del 2004").
- 5. Il 5 febbraio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/87/UE relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE<sup>7</sup>, modificata successivamente dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016<sup>8</sup> ("clausole contrattuali tipo del 2010").
- 6. Il 16 luglio 2020 la Corte di giustizia dell'UE ("**Corte**") ha stabilito che dall'esame delle clausole contrattuali tipo del 2010 alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiarne la validità ("sentenza Schrems II")<sup>9</sup>.
- 7. Nella stessa causa la Corte ha anche fornito ulteriori chiarimenti sull'utilizzo delle clausole contrattuali tipo. In particolare, la Corte ha stabilito che le persone i cui dati personali sono trasferiti verso un paese terzo sulla base di clausole tipo di protezione dei dati godono, come nell'ambito di un trasferimento fondato su una decisione di adeguatezza, di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione<sup>10</sup>.
- 8. La Corte ha aggiunto che "Poiché [...] è intrinseco al carattere contrattuale delle clausole tipo di protezione dei dati che queste ultime non possano vincolare le autorità pubbliche dei paesi terzi, [...] può rivelarsi necessario completare le garanzie contenute in tali clausole tipo di protezione dei dati"<sup>11</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 2001/497/CE: Decisione della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19).

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2001/497/CE relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE, e la decisione 2010/87/UE della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 100).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 2004/915/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica la decisione 2001/497/CE per quanto riguarda l'introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a paesi terzi (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 74).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 2010/87/: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 12.2.2010, pag. 5).

Becisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2001/497/CE relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE, e la decisione 2010/87/UE della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 100).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020; Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems; causa C-311/18; punto 149.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibidem, punto 96.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibidem, punto 132

- 9. Di conseguenza, il 10 novembre 2020, l'EDPB ha adottato le raccomandazioni 01/2020 sulle misure che integrano gli strumenti di trasferimento per garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE ("raccomandazioni dell'EDPB relative alle misure supplementari")<sup>12</sup>.
- 10. Il 12 novembre 2020, la Commissione ha pubblicato:
  - un progetto di decisione di esecuzione della Commissione sulle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("progetto di decisione"); e
  - un progetto di allegato della decisione di esecuzione della Commissione sulle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("progetto di clausole contrattuali tipo").
- 11. Il progetto di decisione prevede di abrogare le clausole contrattuali tipo del 2001, del 2004 e del 2010.
- 12. Il progetto di clausole contrattuali tipo combina clausole generali con un approccio modulare, per contemplare vari scenari di trasferimento. Oltre alle clausole generali, i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero selezionare il modulo applicabile alla propria situazione tra i quattro moduli seguenti:
  - modulo uno: trasferimento da titolari del trattamento a titolari del trattamento;
  - > modulo due: trasferimento da titolari del trattamento a responsabili del trattamento;
  - > modulo tre: trasferimento da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento;
  - > modulo quattro: trasferimento da responsabili del trattamento a titolari del trattamento.
- 13. In questo contesto, il 12 novembre 2020, la Commissione ha chiesto all'EDPB e al GEPD di emettere un parere congiunto sul progetto di decisione e sui progetti di clausole contrattuali tipo ("il parere congiunto"), conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati ("EUDPR")<sup>13</sup>.

# 2 RAGIONAMENTO GENERALE SUL PROGETTO DI DECISIONE E SUL PROGETTO DI CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

## 2.1 Struttura generale e metodologia del parere congiunto

14. **In primo luogo,** a fini di chiarezza, il parere congiunto comprende i) il parere vero e proprio che illustra in dettaglio le osservazioni generali che l'EDPB e il GEPD intendono formulare e ii) un allegato in cui sono formulate osservazioni supplementari di natura più tecnica relative direttamente al progetto

<sup>12</sup> https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb\_recommendations\_202001\_supplementarymea surestransferstools\_en.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

di clausole contrattuali tipo, per fornire in particolare alcuni esempi di possibili modifiche. Non vi è gerarchia tra le osservazioni generali e quelle tecniche.

- 15. **In secondo luogo,** le osservazioni generali sul progetto di decisione e sul progetto di clausole contrattuali tipo sono presentate in due sezioni separate. Ove necessario sono inseriti rimandi per assicurare la coerenza.
- 16. **In terzo luogo**, per motivi di coerenza, ove necessario, sono inseriti rimandi anche al parere congiunto dell'EDPB e del GEPD sulle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del GDPR, e dell'articolo 29, paragrafo 7, dell'EUDPR.
  - 2.2 <u>Presentazione generale del progetto di decisione e del progetto di clausole contrattuali tipo e interazione con le raccomandazioni dell'EDPB relative alle misure supplementari</u>
- 17. Complessivamente, l'EDPB e il GEPD rilevano con soddisfazione che il progetto di decisione e il progetto di clausole contrattuali tipo prevedono un livello rafforzato di protezione degli interessati.
- 18. Facendo seguito al contributo dell'EDPB per la valutazione del GDPR a norma dell'articolo 97 del GDPR<sup>14</sup>, l'EDPB e il GEPD accolgono con favore il fatto che l'aggiornamento delle clausole contrattuali tipo esistenti intenda:
  - conformare le clausole contrattuali tipo alle nuove disposizioni del GDPR<sup>15</sup>.
  - rispecchiare meglio il ricorso sempre più diffuso a nuovi e più complessi trattamenti che coinvolgono spesso numerosi importatori ed esportatori di dati, lunghe e complesse catene di trattamento e relazioni commerciali in evoluzione. Ciò significa contemplare ulteriori situazioni di trattamento e trasferimento e adottare un approccio più flessibile, ad esempio per quanto riguarda il numero di parti che possono aderire al contratto<sup>16</sup>.
  - ➤ prevedere garanzie specifiche per i casi in cui la legislazione del paese terzo di destinazione incida sul rispetto delle clausole da parte dell'importatore di dati, e prevedere in particolare le modalità per trattare i casi in cui le autorità pubbliche del paese terzo ingiungano di comunicare i dati personali trasferiti<sup>17</sup>.
- 19. In particolare, l'EDPB e il GEPD accolgono con favore le disposizioni specifiche che intendono rispondere ad alcuni dei principali problemi individuati nella sentenza Schrems II, e in particolare le disposizioni del progetto di clausole contrattuali tipo relative agli aspetti seguenti:
  - il diritto dei paesi terzi che influisce sulla conformità al progetto di clausole contrattuali tipo (Sezione II Clausola 2);
  - le richieste di accesso rivolte all'importatore di dati da autorità pubbliche di paesi terzi (Sezione II Clausola 3); e

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb\_contributiongdprevaluation\_20200218.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Progetto di decisione di esecuzione della Commissione sulle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio; considerando 6.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibidem, considerando 6.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibidem, considerando 18.

- il meccanismo di ricorso facoltativo ad hoc a beneficio degli interessati (Sezione II Clausola 6).
- 20. L'EDPB e il GEPD inoltre rilevano con soddisfazione che il progetto di clausole contrattuali tipo rispecchia diverse misure individuate nelle raccomandazioni dell'EDPB relative alle misure supplementari, sebbene per alcune altre l'EDPB e il GEPD chiedano una maggiore coerenza, come illustrato in dettaglio al seguente punto 4.3.6.
- 21. In questo contesto l'EDPB e il GEPD ricordano che le raccomandazioni dell'EDPB relative alle misure supplementari manterranno la propria rilevanza applicativa anche dopo l'adozione del progetto di clausole contrattuali tipo. In particolare, l'EDPB e il GEPD invitano la Commissione a chiarire che possono ancora presentarsi situazioni in cui, nonostante l'uso delle nuove clausole contrattuali tipo, continuerà a essere necessario attuare misure supplementari ad hoc al fine di garantire agli interessati un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'UE. Le nuove clausole contrattuali tipo, quindi, dovranno essere utilizzate unitamente alle raccomandazioni dell'EDPB relative alle misure supplementari. L'EDPB e il GEPD invitano la Commissione a fare riferimento alla versione definitiva delle raccomandazioni dell'EDPB concernenti le misure supplementari, qualora la versione definitiva delle raccomandazioni fosse aggiornata prima del progetto di decisione e del progetto di clausole contrattuali tipo<sup>18</sup>.

# 3 ANALISI DEL PROGETTO DI DECISIONE

# 3.1 Riferimenti all'EUDPR (considerando (8))

22. L'EDPB e il GEPD prendono atto del fatto che il considerando (8) del progetto di decisione afferma che

"le clausole contrattuali tipo possono essere utilizzate anche da un responsabile del trattamento, diverso da un'istituzione o da un organismo dell'Unione, per il trasferimento di dati personali a un subresponsabile del trattamento in un paese terzo che tratta dati personali per conto di tale istituzione o organismo dell'Unione, conformemente all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal modo si garantisce anche il rispetto dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725, nella misura in cui vi è corrispondenza tra queste clausole e gli obblighi di protezione dei dati stabiliti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725. Questo caso si configura in particolare quando il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si avvalgono delle clausole contrattuali tipo inserite nella decisione [...]".

- 23. Secondo l'interpretazione dell'EDPB e del GEPD, l'intenzione della Commissione è che il progetto di clausole contrattuali tipo contempli le operazioni di trattamento tra i responsabili del trattamento e i subresponsabili del trattamento per i quali il titolare è un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'UE soggetto all'EUDPR.
- 24. A questo proposito l'EDPB e il GEPD ritengono che le disposizioni pertinenti dell'EUDPR debbano riflettersi in tutta la catena dei contratti quando il titolare del trattamento è una UEI. Questo aspetto dovrebbe essere ulteriormente chiarito nel progetto di decisione e nel progetto di clausole contrattuali tipo.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> <a href="https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb">https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb</a> recommendations 202001 supplementarymea surestransferstools en.pdf. Le raccomandazioni sono state oggetto di una consultazione pubblica terminata il 21 dicembre 2020 e sono passibili di ulteriori modifiche sulla base dei risultati di tale consultazione.

- 25. In ogni caso, il GEPD e il GEPD ricordano che per la Commissione è sempre possibile eliminare qualsiasi riferimento all'EUDPR se decide di non applicare il progetto di articolo 46 delle clausole contrattuali tipo ai rapporti tra i responsabili del trattamento e i subresponsabili del trattamento coinvolti in un'operazione di trattamento per la quale il titolare è una UEI soggetta all'EUDPR.
  - 3.2 <u>Ambito di applicazione del progetto di decisione e concetto di trasferimento</u> (articolo 1, paragrafo 1)
- 26. **In primo luogo**, secondo l'articolo 1, paragrafo 1, del progetto di decisione

le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato della decisione stessa offrono garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1 e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del trasferimento di dati personali da un titolare o da un responsabile del trattamento soggetto al regolamento (UE) 2016/679 (esportatore di dati) a un titolare o un (sub)responsabile del trattamento non soggetto al regolamento (UE) 2016/679 (importatore di dati).

- 27. Alla luce di quanto sopra e del titolo del progetto di decisione, l'EDPB e il GEPD interpretano che il progetto di decisione non contempla:
  - rasferimenti a un importatore di dati al di fuori del SEE ma soggetto al GDPR per un determinato trattamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del GDPR; e
  - trasferimenti verso organizzazioni internazionali.
- 28. Alla luce di queste considerazioni, per evitare ogni dubbio, l'EDPB e il GEPD raccomandano alla Commissione di chiarire che queste disposizioni sono intese esclusivamente a disciplinare l'ambito di applicazione del progetto di decisione e del progetto di clausole contrattuali tipo e non del concetto di trasferimento.
- 29. **In secondo luogo,** l'EDPB ha già chiarito nei suoi orientamenti sull'ambito territoriale del GDPR <sup>19</sup> che un titolare o un responsabile del trattamento non è mai soggetto di per sé al GDPR, bensì solo in relazione a una determinata attività di trattamento.
- 30. L'EDPB e il GEPD raccomandano quindi di riformulare opportunamente l'articolo 1, paragrafo 1, del progetto di decisione.

## 4 ANALISI DEL PROGETTO DI CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

# 4.1 Considerazioni generali sul progetto di clausole contrattuali tipo

31. L'EDPB e il GEPD accolgono con favore l'introduzione di moduli specifici per ogni scenario di trasferimento. Rilevano tuttavia che non è chiaro se nella pratica un set di clausole contrattuali tipo possa includere vari moduli riguardanti diverse situazioni, o se questo dovrebbe equivalere alla firma di diversi set di clausole. Per ottenere la massima leggibilità e facilità nell'applicazione pratica delle clausole contrattuali tipo, l'EDPB e il GEPD propongono che la Commissione europea fornisca ulteriori orientamenti (ad esempio, sotto forma di diagrammi di flusso, pubblicazione di domande frequenti (FAQ) ecc.). In particolare, si dovrebbe chiarire che la combinazione di diversi moduli in un unico set di clausole contrattuali tipo non può condurre ad equivoci in merito ai ruoli e alle responsabilità delle parti.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb guidelines 3 2018 territorial scope after public consultation\_en\_1.pdf

#### 4.2 Sezione I

#### 4.2.1 Clausola 1 - Finalità e ambito di applicazione

32. In relazione al riferimento alle clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28, paragrafo 7, del GDPR, incluso nella clausola 1, lettera c), l'EDPB e il GEPD ritengono che sia importante spiegare chiaramente nel progetto di decisione l'articolazione e l'interazione tra il set di clausole contrattuali tipo in questione e le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28, paragrafo 7, del GDPR. Si dovrebbe chiarire alle parti, già nel progetto di decisione, che quando esse intendono beneficiare sia delle clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28, paragrafo 7 sia delle clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del GDPR, occorre che si avvalgano delle clausole contrattuali tipo sul trasferimento. Secondo la clausola 1, lettera c), del progetto di clausole contrattuali tipo, alle parti è consentito aggiungere altre clausole o garanzie supplementari a condizione che non contraddicano, direttamente o indirettamente il progetto di clausole contrattuali tipo. Per garantire la certezza del diritto per i titolari e i responsabili del trattamento, l'EDPB e il GEPD accoglierebbero con favore chiarimenti sul tipo di clausole che la Commissione europea considererebbe in contraddizione, diretta o indiretta, con il progetto di clausole contrattuali tipo. Tale chiarimento potrebbe ad esempio indicare che le clausole che contraddicono il progetto di clausole contrattuali tipo sarebbero quelle che compromettono / influiscono negativamente sugli obblighi previsti nel progetto di clausole contrattuali tipo o ne impediscono l'adempimento. Clausole che consentono ai responsabili del trattamento di utilizzare i dati per i propri scopi, ad esempio, sarebbero contrarie all'obbligo del responsabile del trattamento di trattare i dati personali solo per conto del titolare del trattamento, per gli scopi e con i mezzi identificati da quest'ultimo.

#### 4.2.2 Clausola 2 - Terzi beneficiari

- 33. A norma della sezione I, clausola 2, gli interessati possono invocare e far valere le clausole come terzi beneficiari. Tuttavia questo diritto si applica esclusivamente alle disposizioni che non sono elencate nella clausola 2. Affinché gli interessati dispongano di informazioni chiare e inequivocabili sui loro diritti e ne dispongano anche i titolari e i responsabili del trattamento che utilizzeranno le clausole sui diritti di tali terzi beneficiari, l'EDPB e il GEPD invitano la Commissione europea a fornire, nella clausola 2, un elenco "positivo" dei diritti azionabili da parte degli interessati, invece di elencare quelli che non sono azionabili<sup>20</sup>.
- 34. In termini di sostanza, l'EDPB e il GEPD osservano che diverse disposizioni che figurano nell'elenco di cui alla clausola 2 in realtà dovrebbero essere azionabili dagli interessati e quindi dovrebbero essere soppresse da tale elenco.
- 35. L'EDPB e il GEPD sono del parere che, come previsto dai precedenti set di clausole contrattuali tipo adottati dalla Commissione europea<sup>21</sup>, e come previsto dalle autorità di controllo per le norme

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> La formulazione sarebbe più aderente a quella del capo III del GDPR, come pure a quella dei precedenti set di clausole contrattuali tipo adottati dalla Commissione europea (cfr. la clausola 3 delle clausole contrattuali tipo del 2001; clausola III, lettera b), clausole contrattuali tipo del 2004; e clausola 3.1 delle clausole contrattuali tipo del 2010).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. la clausola 3 nelle clausole contrattuali tipo del 2001; clausola III, lettera b), nelle clausole contrattuali tipo del 2004; clausola 3 nelle clausole contrattuali tipo del 2010.

- vincolanti d'impresa , debbano essere gli interessati a poter far valere direttamente la sezione I, clausola 2 (terzi beneficiari).
- 36. Per quanto riguarda la sezione I, clausole 3 (Interpretazione) e 4 (Gerarchia), è opportuno rilevare che se le parti non rispettano le norme sull'interpretazione e sulla gerarchia dei documenti, ciò può ripercuotersi sugli interessati e sui loro diritti. L'EDPB e il GEPD ritengono quindi che si debba consentire agli interessati di azionare questa clausola.
- 37. Alla sezione II, modulo due: la clausola 1, punto 9, lettera a), e nel modulo tre: la clausola 1, punto 9, lettera a), contengono le stesse disposizioni. Esse riguardano l'obbligo dell'importatore di dati di rispondere alle richieste dell'esportatore di dati e a quelle del titolare del trattamento, per il modulo tre. L'EDPB e il GEPD sono del parere che, in caso di violazione, queste due clausole possano avere ripercussioni sugli interessati e sui loro diritti, quindi si dovrebbe renderle azionabili dagli interessati, come previsto dai precedenti set di clausole contrattuali tipo adottati dalla Commissione europea<sup>22</sup>.
- 38. Alla sezione II, modulo tre: la clausola 1, punto 1, lettera a), riguarda l'obbligo dell'esportatore di dati di informare l'importatore di dati che agisce secondo le istruzioni impartite dal titolare del trattamento; la clausola 1, punto 1, lettera b), stabilisce l'obbligo dell'importatore di trattare i dati personali secondo le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e quelle trasmesse dall'esportatore di dati; e la clausola 1, punto 1, lettera c), riguarda l'obbligo dell'importatore di dati di informare l'esportatore di dati quando non è in grado di seguire le anzidette istruzioni, e l'obbligo dell'esportatore di dati di notificare tale incapacità al titolare del trattamento. L'EDPB e il GEPD rilevano che una violazione della sezione II, modulo tre: clausola 1, punto 1, lettere a), b) e c), può avere ripercussioni sugli interessati e sui loro diritti, quindi gli interessati dovrebbero poter azionare tale clausola, come previsto dai precedenti set di clausole contrattuali tipo adottati dalla Commissione europea<sup>23</sup>.
- 39. Alla sezione II, modulo quattro: clausola 1, punto 1, l'EDPB e il GEPD osservano che alla clausola 1, punto 1, le lettere a) e b) si riferiscono, rispettivamente, all'obbligo dell'esportatore di dati di trattare i dati secondo le istruzioni dell'importatore e di informare l'importatore di dati se l'esportatore di dati non è in grado di rispettare le istruzioni del titolare del trattamento o se queste violano la legislazione dell'Unione o dello Stato membro in materia di protezione dei dati; e la clausola 1, punto 1, lettera c), riguarda l'obbligo dell'importatore di dati di astenersi dall'intraprendere qualsivoglia azione che impedisca all'esportatore di dati di adempiere ai suoi obblighi a norma del GDPR. Alla sezione II, modulo quattro: la clausola 1, punto 3 riguarda la capacità delle parti di dimostrare il rispetto degli impegni assunti in virtù delle clausole contrattuali tipo.
- 40. Poiché una violazione degli impegni di cui alla **sezione II, modulo quattro: clausola 1, punto 1, lettere a), b) e c), e clausola 1, punto 3,** può ripercuotersi sugli interessati e sui loro diritti, questi ultimi dovrebbero poter azionare le clausole.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cfr. la clausola 5, lettera e), nelle clausole contrattuali tipo del 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Questa osservazione si applica soltanto alla sezione II, modulo tre: clausola 1, punto 1, lettera b) (cfr. la clausola 5, lettera a) nelle clausole contrattuali tipo del 2010) e clausola 1, punto 1, lettera c) (cfr. la clausola 5, lettera b), nelle clausole contrattuali tipo del 2010) del progetto di clausole contrattuali tipo. Non esiste un equivalente della sezione II, modulo tre: clausola 1, punto 1, lettera a) nelle precedenti clausole contrattuali tipo.

- 41. L'EDPB e il GEPD osservano che il mancato rispetto degli impegni relativi al subtrattamento può avere ripercussioni sugli interessati e sui loro diritti, cosicché questi dovrebbero poter far valere la sezione II, clausola 4, lettere a), b) e c), come previsto dai precedenti serie di clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea<sup>24</sup>.
- 42. L'EDPB e il GEPD osservano che la **sezione II, clausola 9, lettera b)**, riguarda il consenso dell'importatore di dati a cooperare con l'autorità di controllo competente. Poiché una violazione di questo impegno può avere ripercussioni sugli interessati e sui loro diritti, l'EDBP e il GEPD ritengono che detti interessati dovrebbero poter far valere questa clausola, come previsto dai precedenti set di clausole contrattuali tipo adottati dalla Commissione europea<sup>25</sup> e dalle norme vincolanti d'impresa<sup>26</sup>.
- 43. L'EDPB e il GEPD osservano che la **sezione III, clausola 1, lettera a)**, prevede l'obbligo per l'importatore di dati di informare l'esportatore di dati se non può rispettare le clausole contrattuali tipo, da cui consegue l'obbligo di sospendere il trasferimento o i trasferimenti (clausola 1, lettera b)) per l'esportatore di dati, che può quindi risolvere il contratto a determinate condizioni (clausola 1, lettera c)) e dare istruzioni all'importatore di dati sulla destinazione dei dati dopo tale risoluzione (clausola 1, lettera d)).
- 44. Poiché queste disposizioni riguardano situazioni in cui l'importatore di dati non può rispettare le clausole contrattuali tipo e/o le viola, l'EDPB e il GEPD sono del parere che una violazione della sezione III, clausola 1, lettere a), b), c) e d), potrebbe avere ripercussioni sugli interessati e sui loro diritti e che quindi gli interessati dovrebbero poter azionare tali clausole, come previsto dai precedenti set di clausole contrattuali adottati dalla Commissione europea <sup>27</sup>, e dalle norme vincolanti d'impresa<sup>28</sup>.

# 4.2.3 Clausola 6 - Clausola di docking

45. L'EDPB e il GEPD sono favorevoli all'inclusione di una clausola di docking nella clausola 6, che consente a qualsiasi soggetto di aderire facoltativamente al progetto di clausole contrattuali tipo e quindi di diventare una nuova parte del contratto in veste di titolare del trattamento o responsabile del trattamento. La qualifica e il ruolo delle parti del contratto dovrebbero figurare chiaramente negli allegati, specialmente nel caso in cui nuove parti aderiscano al contratto. L'allegato dovrebbe quindi indicare nel dettaglio e delimitare la ripartizione delle responsabilità e indicare chiaramente il tipo di

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cfr. la clausola 5, lettere h), i) e j), nelle clausole contrattuali tipo del 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. la clausola 5, lettera c), nelle clausole contrattuali tipo del 2001; la clausola II, lettera e), nelle clausole contrattuali tipo del 2004; la clausola 8, punto 2 nelle clausole contrattuali tipo del 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cfr. l'articolo 47, paragrafo 2, lettera l), del GDPR. Cfr. anche la sezione 3.1 del "Working Document setting up a table with the elements and principles to be found in Binding Corporate Rules" (WP 256 rev.01), adottato dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" e approvato dall'EDPB, <a href="http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\_id=614109">http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\_id=614109</a>; e la sezione 3.1 del "Working Document setting up a table with the elements and principles to be found in Processor Binding Corporate Rules" (WP 257 rev.01), adottato dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" e approvato dall'EDPB, <a href="http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\_id=614110.">http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\_id=614110.</a>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cfr. la clausola 5, lettera a), nelle clausole contrattuali tipo del 2001; la clausola II, lettera c), nelle clausole contrattuali tipo del 2004; le clausole 5, lettere a) e b), e la clausola 12, punto 1 nelle clausole contrattuali tipo del 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cfr. la sezione 6.3 del "Working Document setting up a table with the elements and principles to be found in Binding Corporate Rules" (WP 256 rev.01); e la sezione 6.3 del "Working Document setting up a table with the elements and principles to be found in Processor Binding Corporate Rules" (WP 257 rev.01).

trattamento da effettuare, i responsabili del trattamento, i titolari del trattamento per conto dei quali il trattamento è effettuato e le finalità.

46. La clausola 6, lettera a), subordina l'adesione di nuove parti al progetto di clausole contrattuali tipo al consenso di tutte le altre parti. Al fine di evitare qualsiasi difficoltà nella pratica, l'EDPB e il GEPD accoglierebbero con favore un chiarimento sul modo in cui tale consenso possa essere accordato dalle altre parti (se in forma scritta o no, il termine per esprimere tale consenso, le informazioni necessarie prima del consenso). L'EDPB e il GEPD accoglierebbero con favore anche il fatto che si chiarisse se tale accordo debba essere espresso da tutte le parti, a prescindere dalla loro qualifica e dal loro ruolo nel trattamento, e come debba essere espresso.

### 4.3 Sezione II - Obblighi delle parti

# 4.3.1 Clausola 1 - Garanzie sulla protezione dei dati – Modulo uno (trasferimento da titolari del trattamento a titolari del trattamento)

# 4.3.1.1 <u>Ambito applicativo del modulo uno (trasferimento da titolari del trattamento a titolari del trattamento)</u>

47. Questo modulo sembra riguardare i trasferimenti tra titolari del trattamento che agiscono come soggetti indipendenti o distinti. Per evitare qualsiasi ambiguità, l'EDPB e il GEPD invitano la Commissione a valutare e chiarire, nel progetto di decisione o nel progetto di clausole contrattuali tipo, se questo modulo è pertinente solo per i titolari del trattamento indipendenti o distinti, o se potrebbe essere utilizzato anche in scenari di titolarità congiunta per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato da co-titolari quando uno di loro è stabilito al di fuori dell'UE e non è soggetto al GDPR.

#### 4.3.1.2 Clausola 1, punto 2 - Trasparenza

- 48. La clausola 1, punto 2, lettera a), del progetto di clausole contrattuali tipo elenca gli elementi sui quali l'importatore di dati deve fornire informazioni agli interessati i cui dati personali sono trasferiti. Per garantire la piena trasparenza e consentire agli interessati di esercitare i propri diritti, come previsto da questa clausola, l'EDPB e il GEPD ritengono che l'elenco degli elementi dovrebbe essere ulteriormente integrato, in modo da essere in linea con l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del GDPR, relativo alla raccolta indiretta dei dati. Questa clausola dovrebbe quindi essere integrata con informazioni sui tipi di dati personali trattati dall'importatore di dati e sul periodo di conservazione dei dati da parte di quest'ultimo (o sui criteri utilizzati per determinarlo).
- 49. La clausola dovrebbe anche specificare i termini entro cui l'importatore di dati deve fornire tali informazioni agli interessati per rispettare le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del GDPR.
- 50. Dalla clausola 1, punto 2, lettera b), risulta inoltre che l'importatore di dati può essere esonerato dal fornire informazioni agli interessati conformemente alla clausola 1, punto 2, lettera a), in particolare quando fornire tali informazioni risulta impossibile o comporterebbe uno sforzo sproporzionato, nel qual caso l'importatore di dati deve, per quanto possibile, rendere le informazioni disponibili al pubblico. L'espressione "per quanto possibile" non sembra conforme all'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del GDPR, e dovrebbe essere soppressa. L'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), GDPR, non prevede tale condizione, anzi stabilisce chiaramente, senza alcuna deroga possibile, che le informazioni devono essere rese pubblicamente disponibili all'interessato, quando comunicarle risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

#### 4.3.1.3 Clausola 1, punto 5 - Sicurezza del trattamento

51. In relazione all'obbligo dell'importatore di dati di attuare misure appropriate per garantire la sicurezza dei dati trasferiti, la clausola 1, punto 5, lettera a), specifica che le parti valutano la possibilità di impiegare la crittografia durante la trasmissione e l'anonimizzazione o pseudonimizzazione, quando ciò non impedisce il raggiungimento della finalità del trattamento. In relazione al riferimento all'anonimizzazione, l'EDPB e il GEPD ricordano che se i dati personali sono resi anonimi, gli obblighi previsti dal GDPR non sono più applicabili.

#### 4.3.1.4 <u>Clausola 1, punto 7 - Trasferimenti successivi</u>

- 52. Gli obblighi dell'importatore di dati secondo questa clausola sollevano diverse questioni:
- innanzitutto l'EDPB e il GEPD osservano che questa clausola non include l'impegno dell'importatore di dati a notificare all'esportatore di dati l'esistenza di un trasferimento successivo, come avviene nelle clausole contrattuali del 2004 per i trasferimenti da titolari del trattamento a titolari del trattamento. L'EDPB e il GEPD non vedono la ragione per non riprodurre quest'obbligo nel progetto di clausole contrattuali tipo proposto. Tale informazione da parte dell'esportatore di dati è essenziale per consentire a quest'ultimo di rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 44 del GDPR, che fa specifico riferimento ai trasferimenti successivi, e garantire il rispetto del principio di responsabilizzazione, come richiesto dal GDPR, per qualsiasi trattamento, nella fattispecie per il trattamento oggetto del trasferimento successivo.
- 54. La clausola 1, punto 7, prevede inoltre che l'importatore di dati possa effettuare un trasferimento successivo se i terzi sono o accettano di essere vincolati dal progetto di clausole contrattuali tipo. Non è chiaro tuttavia il funzionamento di questa disposizione nella pratica se i terzi interessati sono responsabili del trattamento, in particolare come sarebbero vincolati dalle clausole, quali obblighi si applicherebbero loro, e se le parti potrebbero aggiungere un altro modulo (cioè il modulo due), che sarebbe pertinente per tale situazione. Questo punto dev'essere chiarito nel progetto di clausole contrattuali tipo per evitare qualsiasi confusione nella pratica e garantire la certezza del diritto per le parti. È opportuno anche chiarire che i terzi dovrebbero valutare se sono in grado di rispettare gli obblighi stabiliti dal progetto di clausole contrattuali tipo in base alla legge del paese terzo ad essi applicabile e, se del caso, attuare misure supplementari per garantire un livello di protezione essenzialmente equivalente a quello previsto nel SEE.
- 55. La clausola 1, punto 7, punto iii), specifica, tra le altre condizioni, che un trasferimento successivo può essere consentito se l'importatore di dati e i terzi concludono un accordo che garantisca *lo stesso livello di protezione dei dati* di quello previsto nel progetto di clausole contrattuali tipo. Secondo l'EDPB e il GEPD, il riferimento allo *stesso livello di protezione dei dati* non sembra sufficiente in quanto l'accordo deve riprodurre nella sostanza le stesse garanzie e gli stessi obblighi contenuti nel progetto di clausole contrattuali tipo per assicurare la continuità della protezione conformemente all'articolo 44, del GDPR. Questa clausola dovrebbe essere modificata di conseguenza, affermando che l'accordo deve imporre gli stessi obblighi di quelli inclusi nel progetto di clausole contrattuali tipo tra l'esportatore e l'importatore di dati. In questo caso si deve aggiungere, per le parti, l'obbligo specifico di valutare se sono in grado di rispettare gli obblighi stabiliti da tale accordo in base alla legge del paese terzo applicabile ai terzi e, se del caso, di attuare misure supplementari per garantire un livello di protezione essenzialmente equivalente a quello previsto nel SEE.
- 56. Si dovrebbe altresì aggiungere l'obbligo, per l'importatore di dati, di fornire agli interessati, su richiesta, una copia delle garanzie attuate per il trasferimento successivo. La consegna di una copia di tali garanzie agli interessati contribuisce alla trasparenza richiesta in relazione al trasferimento dei loro dati.

- 57. Infine, la clausola 1, punto 7, punto iv), stabilisce che un trasferimento successivo potrebbe essere effettuato se l'importatore di dati ha ottenuto il consenso espresso dell'interessato. La possibilità di avvalersi del consenso dell'interessato corrisponde alla deroga in specifiche situazioni prevista dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del GDPR. L'EDPB e il GEPD sono del parere che il carattere derogatorio ed eccezionale di questa possibilità debba essere dichiarato nel progetto di clausole contrattuali tipo, in particolare rispetto ad altre possibilità di inquadramento dei trasferimenti successivi di cui alla presente clausola. Deve essere pertanto specificato che il consenso dell'interessato potrebbe, in via eccezionale, legittimare i trasferimenti successivi solo se non è possibile avvalersi di altri meccanismi elencati nella clausola 1, punto 7. L'EDPB e il GEPD sono inoltre del parere che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di trasferimenti successivi, in particolare per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria e per proteggere gli interessi fondamentali dell'interessato o di altre persone.
  - 4.3.2 Clausola 1 Garanzie sulla protezione dei dati Modulo due (trasferimento da titolari del trattamento a responsabili del trattamento)
  - 4.3.2.1 <u>Clausola 1, punto 5 Limitazione della conservazione e cancellazione o restituzione dei dati</u>
- 58. La clausola 1, punto 5 del progetto di clausole contrattuali tipo stabilisce che al termine della fornitura dei servizi di trattamento, l'importatore di dati deve cancellare tutti i dati personali trattati per conto dell'esportatore di dati (opzione 1) o restituire all'esportatore di dati tutti i dati personali trattati per suo conto e cancellare le copie esistenti (opzione 2). L'EDPB e il GEPD sono del parere che questa formulazione sia in conflitto con l'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del GDPR, il quale prevede che la cancellazione o la restituzione avvengano "su scelta del titolare del trattamento". Di conseguenza, la clausola 1, punto 5 dovrebbe prevedere che la cancellazione o la restituzione dei dati personali avvenga su scelta dell'esportatore dei dati che agisce come titolare del trattamento, per evitare qualsiasi ambiguità sul fatto che tale scelta non spetta all'importatore di dati che agisce come responsabile del trattamento.
- 59. Questa clausola prevede anche che, nel caso in cui l'importatore di dati non cancelli o restituisca i dati all'esportatore di dati per rispettare disposizioni locali applicabili all'importatore di dati, tale importatore garantirà il livello di protezione previsto dal progetto di clausole contrattuali tipo per quanto possibile. L'EDPB e il GEPD ritengono che, se i dati devono essere conservati dall'importatore, la protezione prevista dal progetto di clausole contrattuali tipo deve essere pienamente garantita senza eccezioni, al fine di consentirne la continuità. L'espressione per quanto possibile dovrebbe pertanto essere soppressa da questa clausola.
- 60. Inoltre la clausola 1, punto 5 stabilisce che l'obbligo dell'importatore di dati di restituire o cancellare i dati personali prescinde da qualsiasi disposizione di cui alla legislazione locale che ne vieti la restituzione o la distruzione. Questa formulazione equivale a contraddire l'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del GDPR. La Commissione dovrebbe chiarire nel progetto di clausole contrattuali tipo che in questa clausola si dovrebbero prendere in considerazione solo le disposizioni della legislazione locale che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre ciò che è necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi elencati nell'articolo 23, paragrafo 1, del GDPR. L'EDPB e il GEPD ritengono che specifiche disposizioni giuridiche in termini di periodi di conservazione dei dati a norma di legislazioni locali, categorie di dati e periodi di conservazione dovrebbero essere indicate esplicitamente nell'allegato I.B.

#### 4.3.2.2 Clausola 1, punto 6 - Sicurezza del trattamento

61. Analogamente al modulo uno, la clausola 1, punto 6, lettera a), specifica che per garantire la sicurezza dei dati nell'ambito del trasferimento, le parti valutano la possibilità di impiegare *la crittografia* 

durante la trasmissione e l'anonimizzazione o pseudonimizzazione, quando ciò non impedisce il raggiungimento della finalità del trattamento. In relazione al riferimento all'anonimizzazione, l'EDPB e il GEPD ricordano che se i dati personali sono resi anonimi, gli obblighi previsti dal GDPR non sono più applicabili.

62. La clausola 1, punto 6, lettera d), prevede inoltre l'obbligo dell'importatore di dati di cooperare in buona fede e assistere l'esportatore di dati nel rispettare i suoi obblighi a norma del GDPR. L'espressione in buona fede non è utilizzata in altre parti delle clausole contrattuali tipo in cui è menzionato l'obbligo di cooperazione e l'EDPB e il GEPD non vedono la necessità di tale specificazione, che, in ogni caso, andrebbe oltre le disposizioni del GDPR in materia. Di conseguenza, l'espressione dovrebbe essere soppressa.

# 4.3.2.3 Clausola 1, punto 8 - Trasferimenti successivi

- 63. La clausola 1, punto 8, lettera i), dovrebbe essere integrata con l'obbligo per l'importatore di dati di fornire all'esportatore di dati, su richiesta, una copia delle garanzie attuate per configurare i trasferimenti successivi a terzi. Tale obbligo era incluso nelle clausole contrattuali del 2010 sui trasferimenti da titolare del trattamento a responsabile del trattamento. L'EDPB e il GEPD non vedono la ragione di escluderlo dal progetto di clausole contrattuali tipo proposto, in quanto la prestazione di tali garanzie costituisce un elemento importante dell'obbligo di garantire l'assunzione di responsabilità rispetto ai trasferimenti che l'esportatore di dati effettua, compresi i trasferimenti successivi, imposto dal GDPR all'esportatore medesimo.
- 64. In capo all'esportatore di dati, dovrebbe essere aggiunto anche l'obbligo di fornire agli interessati, su richiesta, una copia di tali garanzie, come previsto dalle clausole contrattuali del 2010 sui trasferimenti da titolari del trattamento a responsabili del trattamento. Come rilevato precedentemente, l'EDPB e il GEPD non vedono la ragione di escludere tale obbligo dal progetto di clausole contrattuali tipo. La fornitura di tali garanzie agli interessati contribuisce alla trasparenza richiesta in relazione al trasferimento dei loro dati.

#### 4.3.2.4 Clausola 1, punto 9 - Documentazione e conformità

65. **La clausola 1, punto 9, lettera d),** del progetto di clausole contrattuali tipo prevede che l'esportatore di dati abbia la possibilità di affidare le attività di revisione a un soggetto indipendente incaricato dall'importatore di dati. Questa disposizione non è prevista dall'articolo 28, paragrafo 3, lettera h), del GDPR; è pertanto necessario adeguarla a tale articolo secondo il quale il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato<sup>29</sup>. Il responsabile del trattamento potrebbe quindi proporre un soggetto per le attività di revisione, ma conformemente all'articolo 28,

Poiché questo è quanto attualmente richiesto dall'EDPB nel contesto delle norme vincolanti d'impresa per i responsabili del trattamento, cfr. WP 257 (approvato dall'EDPB), sezione 2.3 nel quale si afferma che i responsabili o subresponsabili del trattamento incaricati del trattamento dei dati personali per conto di un particolare titolare del trattamento accetteranno, su richiesta di quest'ultimo, di sottoporre i propri impianti di trattamento dei dati alla verifica delle attività di trattamento relative a tale titolare del trattamento che verrà svolta dal titolare del trattamento o da un organismo di controllo composto da membri indipendenti e in possesso delle necessarie qualifiche professionali, vincolati da obbligo di riservatezza, selezionati dal titolare del trattamento dei dati, eventualmente di concerto con l'autorità di controllo. https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc\_id=49726.

paragrafo 3, lettera h), del GDPR, la decisione su tale soggetto dev'essere lasciata al titolare del trattamento. Il diritto del titolare del trattamento di scegliere il soggetto per le attività di revisione non dovrebbe essere limitato a priori. La clausola 1, punto 9, lettera d), stabilisce anche che se l'esportatore di dati affida le attività di revisione a un soggetto indipendente, ne sostiene i costi, mentre se l'incarico di revisione è affidato dall'importatore di dati i costi sono a carico di quest'ultimo. Poiché la questione della ripartizione dei costi tra un titolare del trattamento e un responsabile del trattamento non è disciplinata dal GDPR, l'EDPB e il GEPD sono del parere che in questa clausola qualsiasi riferimento ai costi debba essere soppresso. Lo stesso commento si applica alla disposizione corrispondente del modulo tre.

# 4.3.3 Clausola 1 - Garanzie sulla protezione dei dati – Modulo tre (trasferimento da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento)

66. Secondo la clausola 1, punto 1, l'importatore di dati è obbligato a trattare i dati personali solo sulla base delle istruzioni del titolare del trattamento. Oltre a questo, l'articolo 28, paragrafo 4, del GDPR, dispone che, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro (sub)responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro (sub)responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, "gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento" di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR. L'EDPB e il GEPD sono del parere che le parti debbano tenere conto della disposizione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del GDPR, anche in questo scenario.

#### 4.3.3.1 Clausola 1, punto 1 - Istruzioni

- 67. Il modulo tre tratta i trasferimenti da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento. Di conseguenza, i professionisti in un primo momento potrebbero presumere che se si ricorre solo al modulo tre il contratto di cui all'articolo 46 del GDPR, possa essere concluso esclusivamente tra il responsabile del trattamento e il suo (sub)responsabile del trattamento. La clausola 1, punto 1, lettera a), però fa riferimento all'allegato I.A. e all'elenco delle *parti* nel quale figurano l'identità, i recapiti e la firma del titolare del trattamento. L'EDPB e il GEPD sono del parere che la Commissione debba chiarire se il titolare del trattamento deve firmare queste clausole o se il responsabile del trattamento e il subresponsabile del trattamento devono solo menzionare l'identità del titolare del trattamento nell'allegato. Nel primo caso, sarebbe opportuno chiarire quali effetti e quali obblighi del modulo tre si applicherebbero al titolare del trattamento.
- 68. La clausola 1, punto 1 stabilisce inoltre che l'esportatore di dati possa fornire ulteriori istruzioni sul trattamento dei dati nel quadro del contratto stipulato con l'importatore di dati per tutta la durata del contratto. Non è chiaro se il riferimento al "quadro" del contratto limiti in qualche modo il diritto del titolare del trattamento di fornire ulteriori istruzioni riguardo al trattamento dei dati, tanto più che la clausola 7 del progetto di clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28 non contiene tale possibile limitazione. La clausola 7 afferma semplicemente che per tutta la durata del trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento può fornire anche ulteriori istruzioni.

#### 4.3.3.2 Clausola 1, punto 5 - Limitazione della conservazione e cancellazione o restituzione dei dati

69. La clausola 1, punto 5 stabilisce che al termine della fornitura dei servizi di trattamento, l'importatore di dati cancelli tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento (opzione 1) o restituisca all'esportatore di dati tutti i dati personali trattati per suo conto e cancelli le copie esistenti (opzione 2). L'EDPB e il GEPD sono del parere che questa formulazione sia in conflitto con l'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del GDPR, il quale prevede che la cancellazione o la restituzione avvengano

"su scelta del titolare del trattamento". La clausola 1, punto 5 dovrebbe quindi prevedere che la cancellazione o la restituzione dei dati personali avvenga su scelta del titolare del trattamento. All'opzione 2, inoltre, si dovrebbe aggiungere che l'importatore di dati è tenuto a certificare all'esportatore di dati che ha cancellato le copie esistenti.

70. A parte questo, la clausola 1, punto 5 afferma che l'obbligo dell'importatore di dati di restituire o cancellare i dati personali prescinde da qualsiasi disposizione della legislazione locale che ne vieti la restituzione o la distruzione. Questa formulazione equivale a contraddire l'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del GDPR. Tenendo conto del fatto che il responsabile del trattamento è soggetto alla legislazione di un paese terzo, e quindi può essere soggetto a un obbligo giuridico di (ulteriore) conservazione dei dati (ad esempio, a scopi contabili), l'EDPB e il GEPD ritengono che la Commissione dovrebbe chiarire nel progetto di clausole contrattuali tipo che nell'ambito di questa clausola si dovrebbero prendere in considerazione solo norme locali che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre ciò che è necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi elencati nell'articolo 23, paragrafo 1, del GDPR. Come nel modulo due, l'EDPB e il GEPD ritengono che specifiche disposizioni giuridiche in termini di periodi di conservazione dei dati a norma di leggi locali, categorie di dati e periodi di conservazione dovrebbero essere indicate esplicitamente nell'allegato I.B.

Inoltre l'espressione *per quanto possibile* dovrebbe essere soppressa. Per evitare ripetizioni, l'EDPB e il GEPD invitano la Commissione a fare riferimento alla sezione 4.3.2.1.

- 4.3.3.3 <u>Clausola 1, punto 5 Sicurezza del trattamento e Clausola 1, punto 6 Categorie particolari di dati personali</u>
- 71. Per evitare ripetizioni, l'EDPB e il GEPD invitano la Commissione a fare riferimento alle osservazioni formulate alla sezione 4.3.2.2.
  - 4.3.4 Clausola 1 Garanzie sulla protezione dei dati Modulo quattro (trasferimento da responsabili del trattamento a titolari del trattamento)
- T2. L'EDPB e il GEPD riconoscono che l'ambito di applicazione del modulo quattro comprende solo i trasferimenti da un responsabile del trattamento soggetto al GDPR al proprio titolare del trattamento non soggetto al GDPR, ed esclude i trasferimenti da tale responsabile del trattamento a qualsiasi altro titolare del trattamento, come viene chiarito nell'articolo 1.1 e nel considerando 16 del progetto di decisione. Tuttavia per evitare qualsiasi malinteso sull'ambito di applicazione di questo modulo, l'EDPB e il GEPD raccomandano di inserire una breve spiegazione dell'ambito di applicazione limitato del modulo quattro nel progetto stesso di clausole contrattuali tipo.
- 73. L'EDPB e il GEPD apprezzerebbero che la Commissione europea aggiungesse nel progetto di decisione una spiegazione relativa al modulo quattro, in modo da comprendere meglio la logica utilizzata per determinare quali impegni devono assumere le parti che utilizzano il modulo quattro.
- 74. Per tenere conto di tutte le disposizioni necessarie dell'articolo 28 del GDPR, direttamente applicabili al responsabile del trattamento, il modulo quattro dovrebbe essere integrato come segue:
- 75. il responsabile del trattamento dovrebbe garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del GDPR).
- 76. A questo modulo delle clausole contrattuali tipo si dovrebbe aggiungere anche una clausola sugli obblighi di notifica delle violazioni dei dati personali imposti al responsabile del trattamento in virtù dell'articolo 33, paragrafo 2, del GDPR.

- 77. Il modulo dovrebbe inoltre essere completato con una clausola sul subtrattamento da parte del responsabile del trattamento/dell'esportatore di dati, dal momento che questo è un obbligo diretto del responsabile del trattamento imposto dall'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del GDPR.
- 78. Le parti devono inoltre impegnarsi a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Oltre all'obbligo già indicato nella clausola 5, il modulo quattro riguarda anche l'obbligo del responsabile del trattamento di informare il titolare del trattamento delle violazioni dei dati personali (articolo 33, paragrafo 2, del GDPR), che dovrebbe essere esplicitamente incluso nel contratto.
  - 4.3.5 Osservazioni orizzontali Clausola 2 (legislazione locale che influisce sulla conformità alle clausole) e clausola 3 (obblighi dell'importatore di dati in caso di richieste di accesso del governo)

#### 4.3.5.1 Esenzione parziale dell'applicazione al modulo quattro

- 79. Per quanto riguarda il fatto che le clausole 2 e 3 si applicheranno al modulo quattro solo se il responsabile del trattamento dell'UE combina i dati personali ricevuti dal titolare del trattamento di un paese terzo con i dati personali raccolti dal responsabile del trattamento nell'UE, l'EDPB e il GEPD sottolineano che l'articolo 3, paragrafo 1, del GDPR, non afferma che i dati personali trattati dal responsabile del trattamento nell'UE debbano essere (anche) raccolti nell'UE affinché gli obblighi del responsabile del trattamento si applichino ad essi. L'EDPB e il GEPD invitano pertanto la Commissione a chiarire le ragioni per cui è stata inserita questa esenzione e a valutare ulteriormente se sia giustificata.
- 80. Essi invitano altresì la Commissione a chiarire il concetto di *combinazione* dei dati personali ricevuti dal titolare del trattamento del paese terzo con i dati personali raccolti dal responsabile del trattamento nell'UE, e le situazioni in cui tale combinazione avrà luogo, poiché tale nozione di combinazione dei dati non è prevista nel GDPR.

#### 4.3.5.2 <u>Situazioni previste dalle clausole 2 e 3</u>

- 81. Per quanto riguarda le situazioni previste dalle clausole 2 e 3, l'EDPB e il GEPD osservano che si dovrebbe chiarire l'ambito di applicazione di tali disposizioni. Non è del tutto chiaro infatti se queste clausole prevedano situazioni in cui, in assenza di legislazione che incida sul rispetto degli impegni dell'importatore di dati nel paese terzo, dovrebbero comunque essere prese in considerazione e valutate le prassi che incidono su tale rispetto, o anche se le clausole prevedono prassi che divergono da quanto prescritto dal quadro giuridico del paese terzo. Per quanto riguarda l'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche del paese terzo, ad esempio, esso potrebbe avvenire nella pratica anche se non prescritto dal quadro giuridico applicabile oppure le autorità potrebbero accedere ai dati senza rispettare il quadro giuridico. Per prendere espressamente in considerazione queste situazioni, i titoli di queste clausole dovrebbero essere modificati di conseguenza (in particolare il titolo della clausola 2, che si riferisce solo alla legislazione, dovrebbe essere completato), e la formulazione delle clausole dovrebbe essere chiarita per includere più espressamente queste situazioni.
- 82. La clausola 2, lettera a), in particolare, non sembra imporre alcun obbligo specifico nel caso in cui non esista una legge relativa all'accesso delle autorità pubbliche ai dati personali. A questo riguardo si ricorda che le raccomandazioni dell'EDPB relative alle misure supplementari prevedono che, in assenza di una legislazione accessibile pubblicamente, l'esportatore di dati dovrebbe comunque esaminare altri fattori pertinenti e oggettivi. La logica di questa raccomandazione è che non si può ragionevolmente dedurre dall'assenza di una legge sull'accesso delle autorità pubbliche ai dati personali che non si verifichi alcun accesso nella pratica.

83. L'EDPB e il GEPD raccomandano quindi di integrare le clausole 2 e 3 per fornire garanzie anche in situazioni in cui il paese terzo non disponga di una legislazione, ma in cui tali prassi, che sarebbero quindi contrarie alle disposizioni sulla protezione dei dati dell'UE, esistono o in cui la prassi divergerà dalle disposizioni del quadro giuridico. In particolare, si dovrebbe quindi chiarire nel progetto di clausole contrattuali tipo che, in assenza di una legislazione relativa all'accesso delle autorità pubbliche ai dati personali nel paese terzo, le parti dovrebbero comunque, sulla base di tutte le informazioni disponibili, adoperarsi per individuare qualsiasi prassi applicabile ai dati trasferiti che impedisca all'importatore di adempiere ai propri obblighi.

#### 4.3.5.3 Ambito di applicazione delle clausole 2 e 3

- 84. Anche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle clausole, l'EDPB e il GEPD osservano che alcuni elementi sono fonte di ambiguità, ad esempio il riferimento all'assenza di richieste di comunicazione dei dati da parte delle autorità pubbliche ricevute dall'importatore di dati o all'esperienza pratica pertinente al riguardo, nella clausola 2, lettera b), o anche l'uso del tempo presente nella clausola 2, lettera e), riguardante il momento in cui l'importatore di dati <u>è</u> o è diventato soggetto a leggi non conformi alle disposizioni di cui alla clausola 2, lettera a). Questi elementi possono infatti dare l'impressione che i trasferimenti potrebbero comunque avere luogo, anche qualora la valutazione preliminare del quadro giuridico del paese terzo dell'importatore abbia portato alla conclusione che la legislazione del paese terzo non è conforme agli obblighi imposti nell'UE in termini di livello di protezione dei dati personali e non sia stato possibile mettere in atto alcuna misura supplementare efficace. L'EDPB e il GEPD raccomandano pertanto di chiarire che queste clausole si applicheranno esclusivamente alle situazioni in cui, al momento della stipula del contratto, si è ritenuto che la legislazione pertinente del paese terzo fornisse un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'UE, oppure sono state adottate misure supplementari efficaci per porre rimedio alle potenziali carenze individuate in tale legislazione e/o prassi e per garantire l'effettiva applicazione delle garanzie contenute nel progetto di clausole contrattuali tipo, in modo da consentire all'importatore di dati di ottemperare ai propri obblighi, oppure alle situazioni in cui il paese terzo non dispone di alcuna legge nel settore pertinente ai dati trasferiti.
- 85. In altre parole, i meccanismi previsti in queste clausole saranno attivati solo nei casi in cui:
  - il paese terzo non disponga di una legislazione, ma sia rinvenuta una prassi non conforme alle disposizioni dell'UE;
  - ➤ la legislazione del paese terzo sia modificata e, come conseguenza di tale modifica, il quadro giuridico del paese terzo dell'importatore non fornisca più un livello essenzialmente equivalente di protezione dei dati, il che imporrà quindi una sospensione dei trasferimenti che avvengono sulla base delle clausole contrattuali tipo; oppure
  - I'attuazione della legge diverga nella pratica e non fornisca più un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'UE.

#### 4.3.6 Clausola 2 – Legislazione locale che incide sul rispetto delle clausole

#### 4.3.6.1 Valutazione obiettiva della legislazione del paese terzo

86. L'EDPB e il GEPD sottolineano che la valutazione dell'eventuale esistenza, nella legislazione o nella prassi del paese terzo di destinazione, di impedimenti che ostino all'adempimento degli obblighi dell'importatore di dati a norma del progetto di clausole contrattuali tipo nel contesto del trasferimento specifico, dovrebbe essere basata su fattori oggettivi, indipendentemente dalla probabilità di accesso ai dati personali. Come sottolineato nelle raccomandazioni dell'EDPB relative

alle misure supplementari (in particolare i paragrafi 33 e 42)<sup>30</sup>, questa valutazione dipende dalle circostanze del trasferimento e in particolare dai fattori oggettivi seguenti:

- finalità per le quali i dati vengono trasferiti ed elaborati (ad esempio marketing, risorse umane, archiviazione, supporto informatico, test clinici);
- soggetti coinvolti nel trattamento (pubblici/privati; titolare del trattamento/responsabile del trattamento);
- settore in cui avviene il trasferimento (ad esempio adtech, telecomunicazioni, finanziario ecc.);
- categorie di dati personali trasferiti (ad esempio i dati personali che si riferiscono a minori possono rientrare nell'ambito di applicazione di una legislazione specifica del paese terzo);
- > se i dati saranno conservati nel paese terzo o se vi è solo un accesso remoto a dati conservati all'interno dell'UE/del SEE;
- formato dei dati da trasferire (ad esempio in chiaro/pseudonimizzati o cifrati);
- possibilità che i dati siano soggetti a trasferimenti successivi dal paese terzo verso un altro paese terzo.
- 87. A questo proposito, l'EDPB e il GEPD ricordano anche che nella sentenza Schrems II la Corte non ha fatto riferimento ad alcun fattore soggettivo come, ad esempio, la probabilità di accesso. Il semplice fatto che i dati rientrino nell'ambito di applicazione della legislazione di un paese terzo che consente l'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche senza garanzie essenziali specifiche (come ricordato nelle raccomandazioni 2/2020 dell'EDPB relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza<sup>31</sup>) equivarrebbe, di per sé, a ritenere che tale accesso avrà probabilmente luogo, senza la necessità di basarsi su alcuna esperienza pratica in merito o sulla mancanza di richieste di comunicazione dei dati da parte delle autorità pubbliche ricevute dall'importatore di dati. L'attuale formulazione della clausola 2, lettera b), punto i) può quindi essere fraintesa in quanto potrebbe essere interpretata come se permettesse l'esportazione di dati qualora l'importatore di dati non abbia ancora ricevuto alcuna richiesta di comunicare i dati personali, anche se è soggetto alla legislazione locale che consente tali richieste. Si potrebbe anche interpretare nel senso di consentire il proseguimento del trasferimento anche quando l'importatore di dati semplicemente non è autorizzato a informare l'esportatore di dati al riguardo per effetto di un divieto di notifica. Inoltre valutare questo tipo di fattori soggettivi (probabilità di accesso) nella pratica risulterebbe molto difficoltoso e difficilmente verificabile.
- 88. Pertanto, l'EDPB e il GEPD raccomandano:
  - di cancellare i riferimenti al contenuto e alla durata del contratto; alle dimensioni e alla periodicità dei trasferimenti; al numero di soggetti coinvolti e ai canali di trasmissione utilizzati; a qualsiasi esperienza pratica pertinente di casi precedenti, o all'assenza di richieste di comunicazione dei dati da parte delle autorità pubbliche ricevute dall'importatore di dati;

Adottato 21

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb\_recommendations\_202001\_supplementarymea\_surestransferstools\_it.pdf.

<sup>31</sup> https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb recommendations 202002 europeanessentialguar anteessurveillance it.pdf

- → di assicurare la piena coerenza tra la clausola 2, lettera b), punto i) e le raccomandazioni
  dell'EDPB sulle misure supplementari;
- b di modificare di conseguenza la clausola 2, lettera b), punto ii).

### 4.3.6.2 <u>Nuovo allegato da aggiungere al progetto di clausole contrattuali tipo</u>

89. Per evitare che le parti si limitino semplicemente ad accordarsi di documentare la suddetta valutazione senza agire in pratica, l'EDPB e il GEPD raccomandano di aggiungere al progetto di clausole contrattuali tipo un allegato per imporre alle parti di documentare questa valutazione condotta a norma della clausola 2 (cioè la valutazione della legislazione e delle prassi del paese terzo alla luce delle circostanze del trasferimento) prima della firma del contratto. In questo modo si favorirebbe il corretto utilizzo del progetto di clausole contrattuali tipo, poiché la presenza di uno specifico allegato indicherebbe agli importatori ed esportatori di dati la necessità di tale valutazione.

#### 4.3.6.3 Consultazione dell'AUTORITÀ DI CONTROLLO sulle misure supplementari

- 90. Alla clausola 2, lettera f), il progetto di clausole contrattuali tipo prevede la consultazione dell'autorità di controllo competente. Come sottolineato nelle raccomandazioni dell'EDPB s relative alle misure supplementari, "[q]uando intendete mettere in atto misure supplementari in aggiunta alle clausole contrattuali tipo, non è necessario richiedere un'autorizzazione all'autorità di controllo competente per aggiungere questo tipo di clausole o garanzie supplementari, a condizione che le misure supplementari individuate non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo e siano sufficienti a garantire che il livello di protezione previsto dal RGPD non sia pregiudicato"32.
- P1. È infatti responsabilità dell'esportatore di dati, con l'assistenza dell'importatore di dati, identificare queste misure. Ciò è in linea con il principio di responsabilizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del GDPR, che dispone che i titolari del trattamento siano competenti per il rispetto dei principi del GDPR relativi al trattamento dei dati personali e in grado di comprovarlo. Questo aspetto è stato sottolineato dalla Corte nella sentenza Schrems II<sup>33</sup>, e ricordato nelle raccomandazioni dell'EDPB relative alle misure supplementari<sup>34</sup>.
- 92. L'EDPB e il GEPD sottolineano inoltre che non esiste una base giuridica esplicita nel GDPR secondo la quale le autorità di controllo dovrebbero fornire questo tipo di consultazione.
  - 4.3.6.4 <u>Comunicazione alle autorità di controllo nei casi in cui gli esportatori di dati intendono continuare i trasferimenti sebbene non sia stato possibile individuare misure supplementari</u>
- 93. L'EDPB e il GEPD ricordano che nelle precedenti clausole contrattuali tipo, l'esportatore di dati era tenuto a "trasmettere" la comunicazione fatta dall'importatore di dati relativa all'impossibilità di rispettare le clausole contrattuali tipo all'autorità di controllo, qualora "[decidesse], malgrado

<sup>32</sup> https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb\_recommendations\_202001\_supplementarymea surestransferstools it.pdf; punto 56.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020; Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems; causa C-311/18; punto 134.

<sup>34</sup> https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb recommendations 202001 supplementarymea surestransferstools\_it.pdf; punto 5.

detta comunicazione, di proseguire il trasferimento o revocarne la sospensione". Questo impegno, esaminato dalla Corte nella sentenza Schrems II, punto 145, dovrebbe essere mantenuto nel progetto di clausole contrattuali tipo.

- 94. Coerentemente con le disposizioni contenute nelle clausole contrattuali tipo del 2010<sup>35</sup>, esaminate dalla Corte, dovrebbe essere prevista una notifica soltanto se l'esportatore di dati intende continuare il trasferimento in assenza di misure supplementari efficaci. Questo caso non è ancora contemplato nel progetto di clausole contrattuali tipo, sebbene effettivamente sia una situazione in cui un'autorità di controllo potrebbe avere un ruolo da svolgere e potrebbe intervenire con i suoi poteri di sospendere o vietare i trasferimenti di dati nei casi in cui ritiene che non possa essere garantito un livello di protezione essenzialmente equivalente in conformità della sentenza Schrems II<sup>36</sup>.
- 95. La formulazione della clausola 2, lettera f), dovrebbe inoltre chiarire che tale comunicazione non costituirà in alcun modo un'autorizzazione a proseguire il trasferimento in assenza di misure supplementari adeguate sulla base del progetto di clausole contrattuali tipo. L'EDPB e il GEPD invitano quindi la Commissione a chiarire questo punto.

## 4.3.7 Clausola 3 - Obblighi dell'importatore di dati in caso di richieste di accesso del governo

96. L'EDPB e il GEPD raccomandano di chiarire che le richieste di accesso da parte di autorità giudiziarie e di altre autorità pubbliche del paese terzo rientrano nell'ambito di applicazione di questa disposizione. A tal fine si potrebbe, ad esempio, modificare il titolo di questa clausola.

#### 4.3.7.1 Clausola 3.1 – Comunicazione

97. L'EDPB e il GEPD sottolineano che alla clausola 3, punto 1 dovrebbe essere chiarito che la comunicazione prevista da parte dell'importatore di dati dovrebbe aver luogo <u>prima</u> di rispondere alla richiesta di accesso da parte delle autorità pubbliche del paese terzo, in modo da consentire all'esportatore di dati di adottare eventuali ulteriori misure adeguate, se del caso.

#### 4.3.7.2 Clausola 3.2 - Valutazione di legittimità e minimizzazione dei dati

98. Secondo l'interpretazione dell'EDPB e del GEPD, l'ambito di applicazione della clausola 3, punto 2 è limitato alle situazioni in cui le richieste di accesso ricevute dall'importatore di dati non siano conformi alla legislazione del paese terzo, compresi gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e le norme che disciplinano i conflitti di giurisdizione. L'EDPB e il GEPD raccomandano pertanto di chiarire questa clausola al fine di garantire che gli esportatori di dati non la fraintendano. Questa clausola ha il solo scopo di assicurare che la legislazione del paese terzo già conforme alle disposizioni del diritto dell'UE sia applicata correttamente in tale paese terzo. Di conseguenza tale clausola non comporterà, di per sé, la contestazione della legalità delle richieste di comunicazione alla luce delle disposizioni sulla protezione dei dati dell'UE, a meno che la legislazione del paese terzo non preveda espressamente la possibilità di invocare la legislazione di un altro paese.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> 2010/87/: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 12.2.2010, pag. 5). Allegato - Clausola 4, lettera g).

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020; Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems; causa C-311/18; punti 113 e 121.

# 4.3.8 Clausola 5 - Diritti degli interessati - Modulo uno (trasferimento da titolari del trattamento)

#### Clausola 5, lettera a)

- 99. Secondo questa lettera, è responsabilità dell'importatore di dati rispondere alle richieste degli interessati di esercitare i propri diritti. Nella pratica possono sorgere delle difficoltà, dal momento che l'importatore di dati si trova al di fuori dell'UE. Per questo motivo, l'EDPB e il GEPD sono d'accordo nel ritenere che questa clausola dovrebbe essere più strettamente coerente con le attuali disposizioni delle clausole contrattuali tipo del 2004, secondo cui la responsabilità di rispondere alle richieste degli interessati è in capo aell'esportatore di dati, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente<sup>37</sup>. Inoltre, le parti dovrebbero impegnarsi ad assistersi reciprocamente e cooperare nell'esame delle richieste degli interessati.
- 100. Inoltre, l'EDPB e il GEPD sono del parere che nel progetto di clausole contrattuali tipo dovrebbe essere introdotto con chiarezza l'obbligo imposto all'importatore di dati di fornire informazioni agli interessati su richiesta assicurandone la piena conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 15, del GDPR.

## Clausola 5, lettera b)

- 101. Secondo il parere dell'EDPB e del GEPD, gli interessati dovrebbero avere il diritto di accedere, su richiesta, a informazioni ulteriori rispetto a quelle attualmente elencate alla clausola 5, lettera b), punto i), e più precisamente:
  - ➤ a informazioni più precise in relazione ai trasferimenti successivi, anche per i subresponsabili, cioè il nome completo e i recapiti di tutti i destinatari dei dati che li riguardano<sup>38</sup>. A tal fine si potrebbe disporre che le parti forniscano tali informazioni nell'allegato III del progetto di clausole contrattuali tipo, o che le forniscano agli interessati su richiesta;
  - Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del GDPR, informazioni precise sul periodo previsto per la conservazione dei dati personali, ove possibile, o in caso contrario, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. A tal fine si potrebbe disporre che le parti forniscano tali informazioni nell'allegato I del progetto di clausole contrattuali tipo. Fornire tali informazioni nell'allegato I potrebbe anche chiarire alle parti che devono effettivamente definire e attuare periodi di conservazione; e
  - conformemente all'articolo 15, paragrafo 1), lettera g), del GDPR, qualsiasi informazione disponibile sull'origine, nei casi in cui i dati personali non siano raccolti direttamente dagli interessati.
- 102. Il modulo uno dovrebbe prevedere l'obbligo dell'importatore di dati di informare gli interessati sui loro diritti di chiedere la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali, come pure il loro diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei loro dati personali o di opporsi al loro trattamento, adeguando così questa clausola all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del GDPR. Tali informazioni si aggiungerebbero a quelle sul diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente, come attualmente previsto nella clausola 5, lettera b), punto i). Più in generale, l'EDPB e il GEPD chiedono

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Cfr. la clausola 1, lettera d), e la clausola II, lettera e), nelle clausole contrattuali tipo del 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Cfr. la sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 maggio 2009; College van burgemeester en wethouders van Rotterdam contro M.E.E. Rijkeboer, C-553/07; punti 49 e 54.

alla Commissione di inserire l'obbligo per l'importatore di dati di consentire agli interessati di esercitare il loro diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei loro dati.

103. Per quanto riguarda la clausola 5, lettera b), punto iii), relativa alla cancellazione dei dati personali degli interessati, l'EDPB e il GEPD sono del parere che tale impegno debba rispecchiare pienamente le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del GDPR.

#### Clausola 5, lettera c)

104. L'EDPB e il GEPD sono del parere che non sia giustificato limitare il diritto di opposizione ai casi di marketing diretto e che l'ambito di applicazione del diritto di opposizione dovrebbe essere esteso, soprattutto nei casi in cui il diritto di opposizione è applicabile innanzitutto contro l'esportatore di dati.

#### Clausola 5, lettera d)

- 105. L'EDPB e il GEPD sono del parere che la formulazione della clausola 5, lettera d), debba essere rivista in modo da rispecchiare, in linea di principio, il divieto del processo decisionale automatizzato di cui all'articolo 22 del GDPR, e dovrebbe stabilire le condizioni che consentano deroghe a tale divieto. La clausola 5, lettera d), dovrebbe anche chiarire che gli obblighi dell'importatore di dati di attuare garanzie adeguate e fornire agli interessati informazioni sulla decisione automatizzata prevista sono cumulativi.
- 106. Conformemente all'articolo 22 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del GDPR, inoltre, la clausola 5, lettera d), dovrebbe disporre che le informazioni fornite agli interessati includano l'importanza e le conseguenze previste per questi ultimi.

# Clausola 5, lettera f)

107. Sebbene l'EDPB e il GEPD riconoscano che possono esserci circostanze tali da giustificare il rigetto da parte dell'importatore della richiesta di un interessato, nel progetto di clausole contrattuali tipo è opportuno chiarire che in questa clausola si dovrebbero prendere in considerazione solo le disposizioni della legislazione locale che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre ciò che è necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi elencati nell'articolo 23, paragrafo 1, del GDPR.

#### Clausola 5, lettera g)

- 108. Affinché gli interessati siano pienamente in grado di esercitare i propri diritti, l'EDPB ritiene che l'obbligo di informare gli interessati del fatto che l'importatore di dati intende rigettare le loro richieste debba essere conforme all'articolo 12, paragrafo 4, del GDPR, e debba quindi essere ottemperato senza ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta.
  - 4.3.9 Clausola 5 Diritti dell'interessato Moduli due (trasferimento da titolari del trattamento a responsabili del trattamento) e tre (trasferimento da responsabili del trattamento)
- 109. La clausola 5 del modulo due e la clausola 5 del modulo tre, che contengono le stesse disposizioni, sono esaminate insieme nel presente parere congiunto.
- 110. L'EDPB e il GEPD ritengono che la clausola 5, lettera a) dovrebbe:
  - > specificare ulteriormente che le risposte agli interessati devono essere fornite conformemente alle istruzioni del titolare del trattamento (ad esempio, sul contenuto della risposta) come indicato nell'allegato al progetto di clausole contrattuali tipo;

> specificare ulteriormente che nell'allegato al progetto di clausole contrattuali tipo dovrebbe essere descritta e definita chiaramente la portata dell'obbligo dell'importatore di dati relativo all'esercizio dei diritti degli interessati per conto del titolare del trattamento.

# 4.3.10 Clausola 5 - Diritti degli interessati - Modulo quattro (trasferimento da responsabili del trattamento a titolari del trattamento)

- 111. L'EDPB e il GEPD accoglierebbero con favore un chiarimento da parte della Commissione europea in merito alle possibili conseguenze pratiche derivanti dall'impegno assunto dalle parti di assistersi reciprocamente nell'esame delle richieste degli interessati presentate sulla base del diritto applicabile all'importatore di dati.
- 112. L'EDPB e il GEPD gradirebbero una maggiore chiarezza sulle situazioni alle quali dovrebbe applicarsi l'impegno assunto dalle parti di assistersi reciprocamente nell'esame delle richieste degli interessati.
- 113. Inoltre non è chiaro cosa si intenda nella clausola 5 quando si fa riferimento all'assistenza per il trattamento dei dati da parte dell'esportatore di dati nell'UE, a norma del GDPR. Se l'intenzione è, ad esempio, di fare riferimento all'assistenza in relazione agli obblighi di sicurezza, la Commissione dovrebbe chiarirlo nel progetto di clausole contrattuali tipo.

#### 4.3.11 Clausola 6 - Ricorso

- 114. L'EDPB e il GEPD accoglierebbero con favore un chiarimento nel progetto di clausole contrattuali tipo in merito all'opportunità di prevedere, in tutti set di clausole, l'opzione di offrire agli interessati la possibilità di ricorrere a un organismo indipendente di risoluzione delle controversie, gratuitamente. Sebbene sia chiaro che questa opzione può contribuire a garantire un'applicazione efficace in caso di trasferimento da titolari del trattamento a titolari del trattamento, l'EDPB e il GEPD gradirebbero ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione di questo meccanismo nei moduli due, tre e quattro. Si dovrebbe spiegare, ad esempio, in che misura tale meccanismo si applicherebbe in relazione agli obblighi specifici e diretti del responsabile del trattamento e del titolare del trattamento nel modulo quattro.
- 115. Per quanto riguarda le clausole sul ricorso previste nei moduli uno, due e tre (clausola 6, lettera b)), l'EDPB e il GEPD ritengono che si debba chiarire che l'importatore di dati accetta il diritto dell'interessato (che invoca i propri diritti come terzo beneficiario) di proporre reclamo direttamente a un'autorità di controllo del SEE e/o di adire un organo giurisdizionale del SEE senza essere tenuto, prima, a esplorare una soluzione amichevole della controversia. Al fine di garantire lo stesso livello di protezione previsto dagli articoli 77 e 79 del GDPR, infatti, questo tipo di meccanismi (ad esempio, i meccanismi interni di esame dei reclami messi in atto dall'importatore di dati) dovrebbe essere incoraggiato in modo da agevolare l'esercizio dei diritti dei terzi beneficiari, ma non dovrebbe essere considerato una condizione preliminare per presentare un reclamo presso l'autorità di controllo o un organo giurisdizionale.
- 116. Inoltre l'articolo 77, paragrafo 1, del GDPR, prevede che gli interessati possano scegliere di proporre reclamo all'autorità di controllo del luogo in cui risiedono abitualmente, lavorano o del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Da questo punto di vista, l'EDPB e il GEPD ritengono che sia importante modificare di conseguenza la clausola 6, lettera b), punto i), in quanto il progetto di clausole contrattuali tipo sembra fare riferimento solo all'autorità di controllo competente a garantire il rispetto del GDPR da parte dell'esportatore di dati per quanto riguarda il trasferimento dei dati.
- 117. L'EDPB e il GEPD chiedono chiarimenti in relazione alla mancanza di una clausola sui ricorsi nel modulo quattro. Tenendo conto degli impegni attualmente contenuti nella clausola 5 del modulo quattro in relazione al trattamento dei dati da parte dell'esportatore di dati nell'UE, a norma del GDPR, l'EDPB e il GEPD si chiedono come sarà riconosciuto il diritto di ricorso dell'interessato in tali casi.

- 4.3.12 Clausola 7 Responsabilità Moduli uno (trasferimento da titolari del trattamento a titolari del trattamento) e quattro (trasferimento da responsabili del trattamento a titolari del trattamento)
- 118. Nella clausola 7, moduli uno e quattro, l'EDPB e il GEPD osservano che la responsabilità in solido nei confronti dell'interessato si attiverebbe solo in caso di responsabilità condivisa. In altre parole, il regime di responsabilità previsto nel progetto di clausole contrattuali tipo non prevede una piena responsabilità in solido in cui ogni parte sarebbe responsabile del danno causato esclusivamente dall'altra parte.
- 119. In questo contesto, l'EDPB e il GEPD vorrebbero ricordare che il progetto di clausole contrattuali tipo dovrebbe contenere meccanismi efficaci che consentano, nella pratica, di garantire il rispetto del livello di protezione richiesto dal diritto dell'UE<sup>39</sup>. Tuttavia intentare un'azione contro un'impresa non stabilita nell'UE può rivelarsi difficile per l'interessato in riferimento all'esecuzione di una sentenza avversa a tale impresa. I set esistenti di clausole contrattuali tipo offrono una maggiore tutela rispetto al progetto di clausole contrattuali tipo, e l'EDPB e il GEPD sono del parere che, a tal proposito, la protezione degli interessati debba essere rafforzata.
- 120. In questo contesto, l'EDPB e il GEPD chiedono una modifica della clausola 7 in conformità delle considerazioni di cui sopra.
  - 4.3.13 Clausola 7 Responsabilità Moduli due (trasferimento da titolari del trattamento a responsabili del trattamento) e tre (trasferimento da responsabili del trattamento) a responsabili del trattamento)
- 121. Nei moduli due e tre, alla clausola 7, lettere c) e d), è previsto che l'interessato abbia il diritto di essere risarcito, per qualsiasi danno materiale o immateriale causato dall'importatore di dati, dall'importatore di dati (lettera c)) o dall'esportatore di dati (lettera d)).
- 122. Per evitare ogni ambiguità, la Commissione dovrebbe chiarire nel progetto di clausole contrattuali tipo che queste opzioni sono cumulative e che l'interessato ha la possibilità di scegliere se ricevere un risarcimento, per qualsiasi danno materiale o immateriale causato dall'importatore di dati, dall'importatore o dall'esportatore di dati. In altre parole, la possibilità di chiedere il riconoscimento della responsabilità in capo all'esportatore di dati per qualsiasi danno materiale o immateriale causato dall'importatore di dati non dovrebbe dipendere dall' azione intentata contro tale importatore.

### 4.3.14 Clausola 9 - Controllo

123. La clausola 9 dispone di specificare quale autorità di controllo è competente per l'esportatore di dati ai fini del rispetto del progetto di clausole contrattuali tipo, ma non prevede il caso in cui esistano più autorità di controllo quando più esportatori di dati sono parti del progetto di clausole contrattuali tipo (che è una possibilità offerta dal progetto di clausole contrattuali tipo). L'EDPB e il GEPD propongono di chiarire questo aspetto facendo riferimento alla possibilità che più di un'autorità di controllo del SEE sia competente se sono coinvolti diversi esportatori di dati e che, in tale caso specifico, ogni autorità di controllo responsabile per la garanzia della conformità dell'esportatore di dati sarà

Adottato 27

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> L'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del GDPR, ad esempio, dispone che le norme vincolanti d'impresa devono specificare, tra l'altro, "il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commessa da un membro interessato non stabilito nell'Unione".

competente per lo specifico trasferimento effettuato sul rispettivo territorio. Per motivi di chiarezza e leggibilità le parti dovrebbero essere tenute a designare le autorità di controllo competenti negli allegati.

#### 4.4 Sezione VIII - Disposizioni finali

#### 4.4.1 Clausola 1 - Non conformità alle clausole e risoluzione

- 124. La clausola 1, lettera d), prevede una deroga all'obbligo di restituire o distruggere i dati prima della risoluzione del contratto quando la legislazione locale applicabile all'importatore di dati vieta tale restituzione o distruzione. L'EDPB e il GEPD invitano la Commissione a ricordare che gli obblighi dell'importatore di dati di cui alla clausola 5, sezione II, si applicherebbero anche nel caso di cui alla clausola 1, lettera d), sezione III. Essi ritengono che la Commissione debba chiarire nel progetto di clausole contrattuali tipo che ai fini di questa clausola si dovrebbero prendere in considerazione solo le disposizioni della legislazione locale che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre ciò che è necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi elencati nell'articolo 23, paragrafo 1, del GDPR.
- 125. Inoltre, l'EDPB e il GEPD osservano che la clausola 1, lettera d), stabilisce che l'importatore di dati dovrebbe garantire che assicurerà *per quanto possibile* il livello di protezione previsto da queste clausole.
- 126. A tale riguardo, l'EDPB e il GEPD ricordano che il livello di protezione richiesto dal progetto di clausole contrattuali tipo dovrebbe essere garantito in ogni caso. L'EDBP e il GEPD invitano pertanto la Commissione a sopprimere il riferimento a *per quanto possibile*.

# 4.5 Allegati

- 127. L'EDPB e il GEPD osservano che il progetto di clausole contrattuali tipo è concepito per essere eventualmente utilizzato, come accordo multilaterale, da più di una parte, come ad esempio esportatori e/o importatori di dati. Per evitare il rischio di confondere ruoli e responsabilità, è importante fornire alle parti, nel progetto di clausole contrattuali tipo, chiare indicazioni su come l'allegato dovrebbe essere compilato in modo corretto. Ciò è tanto più necessario in quanto l'approccio modulare consente di incorporare le clausole in un accordo multilaterale che contempla fino a quattro scenari (trasferimenti da titolari del trattamento a titolari del trattamento, da titolari del trattamento a responsabili del trattamento, da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento e da responsabili del trattamento a titolari del trattamento), ed eventualmente un numero elevato di trasferimenti, ognuno dei quali può avvenire tra diversi esportatori e/o importatori di dati. L'EDPB e il GEPD sono quindi del parere che sia della massima importanza che il contratto firmato in concreto, compresi i suoi allegati, delimiti con assoluta chiarezza i ruoli e le responsabilità di ciascuna delle parti (esportatore di dati-titolare del trattamento, esportatore di dati-responsabile del trattamento, importatore di dati-titolare del trattamento, importatore di dati-responsabile del trattamento) in ogni relazione contrattuale e con riguardo a ciascun trasferimento o serie di trasferimenti interessati.
- 128. Per queste ragioni l'allegato al contratto dovrebbe avere la precisione necessaria a stabilire in ogni momento chi assume un dato ruolo per quanto riguarda un trasferimento specifico o un insieme di trasferimenti di dati personali. L'EDPB e il GEPD propongono pertanto di chiarire che ogni trasferimento o insieme di trasferimenti, ossia ogni trasferimento o insieme di trasferimenti effettuati per una o diverse finalità determinate e definite, dovrebbe essere descritto separatamente in base alle sue finalità, alle categorie di dati personali trasferiti, alla categoria o alle categorie di interessati, ai tipi di trattamento e alle parti del trasferimento (importatori ed esportatori dei dati), nonché al ruolo svolto da tali parti (titolari o responsabili del trattamento). Di norma, quindi, per ogni trasferimento o serie di trasferimenti, sarà sempre necessario un allegato distinto che dovrebbe

includere le parti da I a VI. Tale allegato distinto, richiesto per ogni trasferimento o serie di trasferimenti, dovrebbe essere firmato solo dagli esportatori e dagli importatori di dati coinvolti nel rispettivo trasferimento. Al tempo stesso, ogni esportatore e importatore di dati che firma il rispettivo allegato dovrebbe specificare, nel firmare l'allegato relativo al rispettivo trasferimento o al rispettivo insieme di trasferimenti, il proprio ruolo per quanto riguarda detto trasferimento o insieme di trasferimenti (titolare del trattamento o responsabile del trattamento), al fine di evitare qualsiasi ambiguità.

- 129. Di conseguenza, nel caso di un accordo multilaterale riguardante diversi trasferimenti e/o parti, dovrebbe sempre essere chiaro quale allegato (comprendente le parti da I a VI) si applica a quale specifico trasferimento o insieme di trasferimenti, chi sono gli esportatori e gli importatori di dati coinvolti in tale trasferimento o insieme di trasferimenti, e quale ruolo (titolare del trattamento o responsabile del trattamento) assume il rispettivo esportatore o importatore di dati in quel trasferimento o insieme di trasferimenti. A tal fine, l'EDPB e il GEPD propongono di includere nella parte "allegato" del progetto di clausole contrattuali tipo alcune spiegazioni volte a indicare alle parti l'uso e la sottoscrizione corretti dell'allegato, in particolare nel caso in cui si utilizzi il progetto di clausole contrattuali tipo come accordo multilaterale. L'EDPB e il GEPD hanno fornito alcune proposte in questo senso nell'allegato tecnico del presente parere congiunto.
- 130. Di conseguenza un allegato contenente solo informazioni generali che si applicano a una varietà di trasferimenti non dovrebbe essere considerato completo. Per evitare confusione, l'allegato dovrebbe essere firmato solo dalle parti effettivamente coinvolte nello specifico trattamento, comprese le parti che aderiscono alle clausole in base alla sezione I, clausola 6.
- 131. Un altro problema riscontrato nella pratica è che spesso gli allegati delle clausole contrattuali tipo concernenti le misure tecniche e organizzative sono compilati in modo molto generico, perché sono destinati a essere adattati a tutta una serie di trasferimenti e trattamenti diversi, e non forniscono indicazioni precise su quali misure tecniche e organizzative siano applicabili a un dato trasferimento tra quelli disciplinati dalle clausole contrattuali tipo. L'EDPB e il GEPD propongono quindi di evidenziare espressamente nel progetto di clausole contrattuali tipo (parte III dell'allegato, come suggerito dall'EDPB e dal GEPD) che dovrebbero essere enumerate solo le misure tecniche e organizzative specifiche che saranno applicate al rispettivo trasferimento/insieme di trasferimenti, mentre le misure tecniche e organizzative che si applicheranno solo ad altri trasferimenti/altre categorie di trasferimenti contemplati dallo stesso accordo multilaterale dovrebbero essere precisate solo nell'allegato che si riferisce a tali diversi trasferimenti.
- 132. Per quanto riguarda la relazione tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento, l'EDPB e il GEPD rilevano che talvolta, nella pratica, si genera confusione sugli obblighi relativi ai subresponsabili del trattamento. L'obbligo di cui al progetto di clausole contrattuali tipo di elencare ogni singolo subresponsabile dovrebbe essere specificamente richiamato e riprodotto nella parte V dell'allegato. Inoltre l'EDBP e il GEPD propongono di indicare (nella parte V dell'allegato, come suggerito) l'elenco dei subresponsabili previsti (compresi, per ciascuno, la loro ubicazione, le operazioni di trattamento e il tipo di garanzie che hanno attuato) al fine di consentire al titolare del trattamento di autorizzare il ricorso a subresponsabili come richiesto dall'articolo 28, paragrafo 2, del GDPR. Sarebbe inoltre utile inserire anche una frase che specifichi che il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai subresponsabili menzionati in tale elenco.

Per il Garante europeo della protezione dei dati Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

Il Garante europeo della protezione dei dati La presidente

(Wojciech Wiewiorowski) (Andrea Jelinek)